



Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 19672/2019

Il tema che viene trattato

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il concorso del professionista che appone il visto di conformità e quindi consente la compensazione orizzontale di un credito di imposta.

Breve commento

La Corte di Cassazione, fermo restando che opera la distinzione tra visto pesante e visto leggero, formula la considerazione la appostazione del visto è comunque un atto molto rilevante in quanto (pagina 6 della decisione) qualsiasi sia il tipo si deve affermare che *“... il visto pertanto ha ostacolato l'accertamento e ha indotto in errore la Amministrazione Finanziaria in quanto esso presuppone la veridicità della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alla risultanze delle scritture contabili e l'attestazione della congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quello determinabili in base agli studi di settore ...”*.

Sempre la Corte di Cassazione prosegue (pagina 8 della decisione) facendo notare che anche *“... nel caso del visto leggero il professionista è tenuto a riscontrare le corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione e la conformità alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta lo scomputo delle ritenute di acconto ...”*.

La conclusione della Cassazione (pagina 9 della decisione) è quella secondo cui (qualsiasi sia il tipo di visto) *“... la appostazione di un visto mendace costituisce mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore la Amministrazione Finanziaria ...”*.

Ragionando da pratico (ovvero da persona che opera sul campo) io ritengo questa sentenza una sentenza che comporta il sorgere di un rischio per il

professionista il quale da un lato dovrebbe fare un controllo formale di corrispondenza della dichiarazione rispetto a quella posta in contabilità e quindi vederne i riflessi in materia di credito (nello specifico di credito IVA) mentre, almeno per la Cassazione, egli dovrebbe andare in profondità ovvero verificare in maggior dettaglio la veridicità della documentazione e quindi il reale sussistere del credito¹ che viene portata nella dichiarazione vistata.

Certamente quando il professionista tiene la contabilità della società egli può avere un controllo sostanziale della documentazione ma nel momento in cui lo stesso è estraneo con riferimento a questo ruolo appare complesso ipotizzare il suo “conoscere” e la sua partecipazione consapevole ad una frode solo in quanto “apostatore” del visto.

¹ Si pensi ad un credito IVA che nasce da esportazioni e / o cessioni intracomunitarie. Controllo formale significa verificare che le fatture siano indirizzate a stranieri mentre controllo sostanziale significa verificare che la merce sia stata realmente esportata.